

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

28.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 27 APRILE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BISI

INDICE

| | <i>Pag.</i> |
|--|-------------|
| Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | |
| Facilitazione per la stipula e pubblicazione dei contratti colonici nel latifondo siciliano, nel Tavoliere delle Puglie e nel territorio del basso Volturno. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1891-B) . . . | 281 |
| CAPIALBI, <i>Relatore</i> . | |
| Esercizio di manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Arma-lunga in provincia di Piacenza. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1892-B) | 282 |
| BARALDI, <i>Relatore</i> . | |
| Riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1921) | 282 |
| PRESIDENTE - FRATARI, <i>Relatore</i> , GAROGGIO, MORONI, PARESCHI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> , MORETTI GIUSEPPE, VIOLA, DALL'ORTO, ADINOLFI, ALLEGRENI, DE DOMINICIS. | |

La riunione comincia alle 10.30.

(*Intervengono alla riunione il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, Pareschi, e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Nannini*).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Feroldi, Antonisi de Rosa e Nardi; e in con-

gedo ordinario i Consiglieri nazionali: Atti, Caliceti G., De La Forest, Fancello, Gottardi, Marcucci, Sertoli, Veronese, Vezzani e Vignati. Costata che la Commissione è in numero legale.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Facilitazione per la stipula e pubblicazione dei contratti colonici nel latifondo siciliano, nel Tavoliere delle Puglie e nel territorio del basso Volturno. (*Modificato dal Senato*). (1891-B)

CAPIALBI, *Relatore*, ricorda che la Commissione della Camera, nell'esame di questo disegno di legge recante facilitazioni per la stipula e la pubblicazione dei contratti colonici nel latifondo siciliano, approvò l'estensione delle stesse facilitazioni al Tavoliere delle Puglie. La Commissione del Senato, col consenso del Sottosegretario di Stato per le finanze, ha esteso tali facilitazioni al territorio del basso Volturno. Nota che questa modifica costituisce un ulteriore perfezionamento del provvedimento, e perciò ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo unico con l'emendamento del Senato consistente nella seguente aggiunta all'ultimo comma:

« si applica pure ai contratti di colonia da stipularsi nel territorio del basso Volturno quando riguardino terreni soggetti agli obblighi di bonifica e abbiano una durata ultrannovenale ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Avverte che, in conformità a tale emendamento, nel titolo del disegno di legge vanno aggiunte le parole « e nel territorio del basso Volturno ».

(*La Commissione approva*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge nel suo testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Esercizio di manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza. (Modificato dal Senato). (1892-B)

BARALDI, *Relatore*, osserva che la modificazione apportata dal Senato al disegno di legge già approvato dalla Camera, concerne la ratizzazione in 15 anni del pagamento da farsi, dai proprietari dei terreni interessati, al comune di Piacenza delle spese sostenute e che dovrà sostenere fino alla data di trasferimento della gestione al Consorzio dei proprietari. Tale modalità di pagamento è stata accettata dal Ministro delle finanze.

Propone l'approvazione del testo modificato.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 2 modificato dal Senato:

« Alla manutenzione ed esercizio delle opere sarà provveduto a spesa dei proprietari dei terreni interessati, a termini degli articoli 11 e 12 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, ed è riconosciuto al comune di Piacenza il diritto di rivalersi verso i detti proprietari, con pagamento ratizzato in 15 anni, delle spese che ha sostenuto per tale titolo e che dovrà sostenere fino alla data di trasferimento della gestione al Consorzio dei proprietari ».

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge nel suo testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari. (1921)

PRESIDENTE pone in rilievo l'importanza del provvedimento in esame, che è stato elaborato in seguito a vastissima e profonda consultazione di tutti gli organismi che fanno capo all'agricoltura, ed esprime al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la gratitudine

della Commissione per il decisivo passo che ha voluto compiere col nuovo ordinamento nell'interesse dell'agricoltura e per il bene del Paese. (*Applausi*).

FRATTARI, *Relatore*, avverte preliminarmente che sulla riforma degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari sono state stampate in questi ultimi tempi parecchie notizie più o meno inesatte.

La legge del 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, che provvedeva alla organizzazione economica e tecnica dell'agricoltura, costituiva i Consorzi di produttori, la Federazione nazionale e le Sezioni provinciali corrispondenti ad ogni Settore, per modo che si ebbe la costituzione di ben 611 Enti, tra cui 510 Sezioni provinciali, 94 Consorzi provinciali, una Federazione nazionale e 6 Settori. I 611 Enti avevano ognuno, il proprio consiglio di amministrazione, i propri sindaci, il proprio patrimonio; tutti Enti giuridicamente riconosciuti, dotati ciascuno di una propria attrezzatura.

La legge del 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, operava la trasformazione dei Consorzi agrari e della loro Federazione.

Ricorda che si ebbe subito l'impressione che gli Enti fossero troppi, e che sin dal 24 dicembre 1939-XVIII, il relatore espresse al Ministero dell'agricoltura l'opportunità di togliere il riconoscimento giuridico alle Sezioni provinciali, e anzi di abolirle, non riscontrando neppure la consistenza economica che potesse giustificare l'istituzione di tali organismi.

Dà lettura di alcuni brani di un memoriale presentato nel dicembre 1939 al Ministro per l'agricoltura e per le foreste nei riguardi delle spese eccessive di questi Enti per i consigli di amministrazione dei Consorzi e delle Sezioni provinciali, per viaggi, diarie, ecc., per cui si era preventivata per il 1940 la spesa di 12 milioni.

Informa che, in seguito a tale segnalazione, il Ministro dell'agricoltura provvide a sciogliere i consigli di amministrazione delle Sezioni provinciali, nominando i commissari ed i vice commissari; e provvide anche a sospendere tutte le assemblee dei Settori e della Federazione che si dovevano riunire due volte all'anno e per le quali si dovevano convocare a Roma tutti i dirigenti provinciali.

Ma bisognava risolvere il problema fin dalle fondamenta: e allora nei primi mesi del 1940 il relatore suggerì al Ministero dell'agricoltura la necessità di studiare una radicale riforma degli Enti. Il Ministro dell'agricoltura consentì che si discutesse con i dirigenti dei Con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zorzi agrari ma non fu possibile addivenire ad alcun risultato concreto.

Successivamente furono studiate diverse forme di soluzione, tra cui la fusione degli Enti economici fra i produttori con i Consorzi agrari; poi si esaminò la possibilità di fondere l'organizzazione economica dei produttori con la Confederazione degli agricoltori. Ma poichè si riteneva che la guerra dovesse essere breve, si rinviò la modifica della legge a dopo la Vittoria.

Nell'estate del 1941 si riprese l'esame del problema, perchè, effettivamente, la pesante bardatura prima accennata non consentiva lo svolgimento snello del lavoro affidato a questa organizzazione di carattere economico. Finalmente dopo la nomina del camerata Pareschi a Presidente della Confederazione degli agricoltori, si addivenne alla nomina di una Commissione ministeriale.

La Commissione ha continuato i suoi lavori dopo il cambio di guardia al Ministero dell'agricoltura ed alla Confederazione degli agricoltori e li ha conclusi adottando i precisi e chiari criteri dettati personalmente dal Ministro Pareschi che sono poi contenuti nel disegno di legge in esame.

Questo disegno di legge perfeziona la struttura degli Enti economici dell'agricoltura e la snellisce, sopprimendo tutti gli Enti alla periferia. Riduce il numero degli Enti al minimo possibile e ne semplifica la struttura, perchè, in corrispondenza del Settore nazionale, che oggi si chiama Ente economico, viene costituito in ogni provincia un ufficio.

In provincia si ha una unificazione effettiva, per la parte esecutiva, che fa capo al direttore dell'Unione degli agricoltori. Questi è capo effettivo degli uffici e risponde direttamente al Settore od Ente economico per l'esecuzione delle direttive impartite dal centro. Per vigilare sulla esecuzione provinciale vi sono il presidente dell'Unione agricoltori e il segretario dell'Unione dei lavoratori dell'agricoltura, che esercitano il controllo in nome delle due Confederazioni. Ciò evita in provincia la possibilità di attriti che si avevano invece per la legge del 1938.

Rileva che col disegno di legge in esame si raggiunge anche un altro importante obiettivo, quello di estendere l'organizzazione economica anche agli altri Settori dell'agricoltura. Prima il panorama della materia economica trattata dagli organismi economici dell'agricoltura era limitato soltanto ad un gruppo di Settori; ora, invece, questa disci-

plina di carattere economico viene estesa anche al riso, al tabacco, alle bietole, alle piante erbacee ed oleaginose e ad altre attività.

Il disegno di legge potenzia, inoltre, e perfeziona i Consorzi agrari. Li potenzia, perchè alcune attività che erano proprie dell'organizzazione economica passano ora ai Consorzi agrari, specialmente per quanto riguarda gli ammassi. Li perfeziona, in quanto la loro Federazione ha la possibilità di intervenire nei fatti amministrativi ed organizzativi provinciali di maggiore importanza. Così il disegno di legge dà mandato alla Federazione nazionale di procedere alla nomina dei direttori, vice-direttori e capi-servizio dei Consorzi agrari su cui si impernia il buon funzionamento dei medesimi.

Rileva poi che un altro punto fondamentale di questa legge è quello che concerne la partecipazione degli agricoltori alla vita dei Consorzi agrari. Con la legge 2 febbraio 1939-XVII e con l'erezione in Ente morale, il Consorzio si era allontanato dalla massa degli agricoltori. Ora, è bene, anzi necessario, soprattutto negli organismi, che la massa degli agricoltori partecipi sempre alla vita dei Consorzi. È una garanzia per tutti, e consente agli agricoltori di seguire da vicino i loro vecchi organismi, nei quali hanno fiducia.

Osserva che è stato obiettato da taluno che nella nuova legge viene ad essere menomato il principio della pariteticità nei confronti dei lavoratori. Afferma che la Confederazione degli agricoltori non aveva e non ha nessuna intenzione di menomare questo principio, che non rappresenta una concessione fatta dagli agricoltori ai lavoratori dell'agricoltura, ma invece un comune desiderato, in quanto la pariteticità consente la unione della categoria degli agricoltori con quella dei lavoratori dell'agricoltura nel campo di azione economica per il mantenimento di quel fronte unico di tutte le forze agricole che tutti auspicano per la efficace difesa della nostra agricoltura.

Anche esaminando il disegno di legge nella sua espressione formale, si nota che al centro è mantenuto intatto il principio della pariteticità, quale era ammesso con la precedente legge, ed è mantenuto anche in provincia in quanto il presidente dell'Unione degli agricoltori e il segretario provinciale dei lavoratori dell'agricoltura devono, a nome delle due Confederazioni, vigilare e controllare l'attività degli uffici provinciali. La parte esecutiva, e la provincia può soltanto agire come organo esecutivo del Settore, è affidata al direttore dell'Unione agricoltori.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ritiene che, se è possibile in materia di vigilanza e di controllo consentire la pariteticità, questa sarebbe invece impossibile nella parte esecutiva. In ogni ufficio deve esservi un solo capo responsabile; non ve ne possono essere due. Se si dovesse intendere la pariteticità sotto questo aspetto, dichiara che egli vi sarebbe nettamente contrario, anche perchè ciò porterebbe i nostri Enti al caos.

Il relatore nota che a taluni è sorto il dubbio che l'armonica unione di tutti gli Enti e di tutte le attività che si riscontra in provincia, possa non realizzarsi anche al centro. Manca effettivamente un collegamento diretto ed efficace fra la Confederazione degli agricoltori, la Federazione dei Consorzi agrari e i settori. Ma c'è l'Associazione, la quale ha il potere di vigilare e di controllare gli Enti economici aderenti; e quindi, c'è la possibilità di intervento attraverso i due presidenti confederali, che sono di diritto presidente e vice presidente. Debbono, in proposito, soprattutto, confortare le dichiarazioni precise fatte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che ha detto ben chiaro come sia al centro che alla periferia tutti gli Enti economici e commerciali dell'agricoltura devono far perno sulla organizzazione sindacale.

Il Ministero dell'agricoltura deve svolgere un compito di controllo e di vigilanza; esso non può, invece, operare per la dianzi accennata necessità di collegamento per la quale bisognava avere sempre quella sensibilità, quella tempestività di intervento e quella competenza specifica nei diversi problemi che molte volte non si può pretendere dai funzionari dei Ministeri.

Ricorda poi che dalle categorie commerciali è stata avanzata la pretesa di incunearsi nella esecuzione degli ammassi i quali non dovrebbero dagli Enti economici dell'agricoltura essere affidati soltanto alla Federazione dei Consorzi agrari. Ma osserva che il Ministro dell'agricoltura non ha mutato indirizzo al riguardo.

Non si vuol dare l'ostracismo a nessuno, anzi ritiene che le categorie commerciali possano essere utilmente impiegate nella esecuzione dei compiti relativi alla disciplina dei prodotti agricoli; però ad un loro inserimento effettivo nella organizzazione degli ammassi gli agricoltori sono nettamente contrari. L'ammasso presuppone il contatto diretto con i produttori in regime di monopolio e quindi la necessità che per la consegna dei prodotti operino soltanto gli organismi agricoli.

Ricorda, a questo proposito, un recente esperimento di ammasso delle categorie com-

merciali che non può dirsi sia riuscito del tutto felicemente.

Afferma che l'ammasso rappresenta una funzione squisitamente politica soprattutto quando si preleva o si raccoglie il prodotto tra gli agricoltori ad un prezzo inferiore a quello che essi potrebbero ricavare dal mercato. Soltanto le organizzazioni sindacali ed economiche dell'agricoltura sono nella possibilità di assolvere in pieno a questa funzione così squisitamente delicata e politica.

Conclude rilevando che il riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura, disposto dal disegno di legge in esame, ha carattere di urgenza ed è già in corso di attuazione. Informa che l'organizzazione sindacale degli agricoltori sta provvedendo al riguardo, conscia della necessità di poter attuare nel miglior modo quelle direttive del Ministero dell'agricoltura che si riferiscono alla disciplina delle colture agrarie che costituisce la base del problema alimentare della Nazione in guerra.

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli da 1 a 3).

ART. 4.

Ciascun Ente economico ha un presidente coadiuvato da un vice presidente nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previa consultazione del Partito Nazionale Fascista, su designazione rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presidente è assistito da un consiglio di amministrazione da lui presieduto e del quale fanno parte, oltre il vice presidente, un delegato del Partito Nazionale Fascista, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero delle corporazioni, due della Confederazione fascista degli agricoltori, due della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, uno della Federazione italiana dei Consorzi agrari, uno dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Il presidente e il vice presidente dell'Associazione nazionale, di cui al successivo articolo, fanno parte di diritto del Consiglio di ciascun Ente economico.

GAROGGIO osserva che sarà più esatto dire al principio del primo comma: « Ciascun Ente economico ha un presidente coadiuvato da un vice presidente, entrambi nominati, ecc. ».

MORONI nota che le parole: « previa consultazione del Partito » collocate nel primo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

comma sembrano riferirsi soltanto al presidente e al vice presidente, mentre concernono anche le nomine di cui al secondo comma.

PARESCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta l'emendamento Garoglio, e convenendo col Consigliere nazionale Moroni dà lettura del seguente nuovo testo dell'articolo 4:

ART. 4.

Ciascun Ente economico ha un presidente coadiuvato da un vice presidente entrambi nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presidente è assistito da un Consiglio di amministrazione da lui presieduto e del quale fanno parte, oltre il vice presidente, un delegato del Partito Nazionale Fascista, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero delle corporazioni, due della Confederazione fascista degli agricoltori, due della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, uno della Federazione italiana dei Consorzi agrari, uno dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Le nomine di cui ai precedenti comma sono disposte previa consultazione del Partito Nazionale Fascista, a' termini della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407.

Il presidente e il vice presidente dell'Associazione nazionale, di cui al successivo articolo, fanno parte di diritto del Consiglio di ciascun Ente economico.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 4 nel nuovo testo.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 5, 6 e 7).

ART. 8.

Gli Enti economici dell'agricoltura esercitano un'attività ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e in esecuzione delle direttive del Ministero stesso, hanno, nell'ambito dei rispettivi settori produttivi, le seguenti attribuzioni:

a) provvedono, a norma di legge, alla disciplina delle coltivazioni, e controllano l'osservanza delle relative disposizioni;

b) organizzano la difesa contro le malattie delle piante, la lotta contro gli insetti nocivi e contro le cause nemiche;

c) vigilano sull'osservanza delle prescrizioni delle autorità sanitarie per la profilassi e la cura delle malattie del bestiame, segna-

lando alle competenti Autorità le epidemie e le malattie contagiose;

d) organizzano e dirigono l'ammasso obbligatorio dei prodotti e le altre forme di disciplina collettiva della utilizzazione e della vendita dei prodotti stessi, ed a tal fine curano l'osservanza dell'obbligo delle denunce di produzione, controllano le operazioni di raccolta, conferimento e collocamento dei prodotti sottoposti ad ammasso, in conformità dei piani predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e curano la provvista dei finanziamenti, concordandone, previa intesa con Ministero delle finanze, le condizioni e le modalità con gli organi competenti;

e) promuovono, in genere, iniziative intese alla diffusione di pratiche e sistemi atti a migliorare ed incrementare la produzione agraria;

f) rilevano e segnalano alle competenti Autorità governative le esigenze relative alle precedenti attribuzioni.

Avverte che il camerata Moretti Giuseppe ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera a), dopo la parola: « coltivazioni », aggiungere le altre: « e degli allevamenti ».

Alla lettera e), dopo le parole: « produzione agraria », aggiungere le altre: « e zootecnica ».

MORETTI GIUSEPPE rileva che i suoi emendamenti costituiscono soltanto una specificazione. Disciplinandosi tutti gli Enti economici dell'agricoltura, occorre accanto alla disciplina delle coltivazioni fare anche riferimento alla disciplina degli allevamenti.

PARESCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di non avere difficoltà ad accettare i due emendamenti.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 8 coi due emendamenti del Consigliere nazionale Moretti Giuseppe.

(È approvato).

ART. 9.

Per l'esecuzione delle operazioni di ammasso e di utilizzazione collettiva dei prodotti agricoli, gli Enti economici devono valersi dell'opera e dell'attrezzatura tecnico-commerciale dei Consorzi agrari e della loro Federazione, i quali, per tali compiti, sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo degli Enti stessi. A tal fine gli Enti economici stipulano convenzioni con la Federazione italiana dei Consorzi agrari, per determinare gli obblighi rispettivi tra Enti economici e Con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zorzi agrari. Le convenzioni all'uopo stipulate sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello delle finanze, e sono obbligatorie anche per i singoli Consorzi agrari provinciali.

Fermo restando l'obbligo di provvedere di intesa col Ministro delle finanze all'approvazione delle convenzioni, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'Associazione nazionale degli Enti economici e la Federazione italiana dei Consorzi agrari, ha facoltà di consentire, in via transitoria, parziali deroghe all'obbligo di cui al precedente comma, quando particolari esigenze lo richiedano.

Avverte che il camerata Viola ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma, dopo le parole: « anche per i singoli Consorzi agrari provinciali », aggiungere il seguente periodo: « Gli Enti economici, per l'esecuzione delle operazioni di cui sopra, potranno anche valersi delle aziende commerciali, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura ».

Comunica che il Ministro delle finanze ha fatto sapere di non potere accettare l'emendamento predetto.

VIOLA osserva che gli sembra ovvio che gli Enti economici, come possono avvalersi della attrezzatura dei Consorzi agrari, possano anche avvalersi, allo stesso modo, dell'attrezzatura commerciale, si intende secondo le direttive del Ministro dell'Agricoltura. Insiste, quindi, nella sua proposta e chiede al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di volere manifestare il suo pensiero che ritiene essere diverso da quello espresso dal Relatore Frattari.

Quanto all'accenno del Relatore ai risultati poco felici di un esperimento di ammasso fatto dall'attrezzatura commerciale, osserva che detto esperimento se non ha dato buoni risultati, non ne ha però dati peggiori di quelli fatti da altri Enti ammassatori.

PARESCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di non potere accettare l'emendamento e si riserva di fare in seguito delle dichiarazioni al riguardo.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 9 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 10).

ART. 11.

Spetta all'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura:

a) di collaborare col Ministero dell'agricoltura e delle foreste nello studio dei pro-

blemi generali riguardanti l'attività degli Enti economici dell'agricoltura;

b) di coordinare, rispettandone l'autonomia funzionale, l'azione attribuita a tutti gli Enti aderenti, e i servizi di carattere comune agli Enti economici;

c) di raccogliere, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Istituto centrale di statistica, elementi e dati concernenti la consistenza e l'andamento delle produzioni agricole e delle aziende produttrici.

PARESCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, propone di sopprimere in questo articolo il comma b), e di attribuire questa lettera al comma seguente. Osserva che il coordinamento che era previsto alla lettera b) è insito nella costituzione degli Enti, e quindi è superfluo farne cenno.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 11 con queste modificazioni.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli da 12 a 15).

Avverte che all'articolo 16 il Ministro per l'agricoltura propone di aggiungere in fine le parole: « con apposito regolamento ».

Pone a partito l'articolo 16 con l'aggiunta predetta.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 17).

ART. 18.

I Consorzi agrari provinciali sono persone giuridiche ed hanno lo scopo di contribuire all'incremento e al miglioramento della produzione agricola nelle singole provincie del Regno, mediante l'esercizio di attività commerciali ed industriali, dirette a fornire agli agricoltori macchine, attrezzi, sementi, merci e materie utili all'esercizio dell'agricoltura; nonchè di agevolare ed eseguire la raccolta, il trasporto, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti agricoli.

I Consorzi agrari sono altresì organi di esecuzione degli Enti economici dell'agricoltura per quanto concerne le operazioni di ammasso obbligatorie e volontarie dei prodotti agricoli ed eventualmente quelle di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli contro cause nemiche.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, a favore dei Consorzi agrari provinciali.

I Consorzi agrari provinciali sono autorizzati a compiere, in nome proprio o come

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

enti intermediari, operazioni di credito agrario d'esercizio in natura, nonché anticipazioni ai produttori, in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

Avverte che il Ministro dell'agricoltura propone di sopprimere il terzo comma di quest'articolo, che va più opportunamente aggiunto come terzo comma all'articolo 19.

DALL'ORTO ricorda che nel primitivo testo del disegno di legge, al primo comma dell'articolo 18, laddove si stabiliscono i compiti e le funzioni dei Consorzi agrari, dopo la parola: « lavorazione », c'era anche la parola: « trasformazione » dei prodotti agricoli. Fu dopo l'intervento dell'Ente della cooperazione che il Ministro dell'agricoltura, riconoscendo la giustezza delle osservazioni dell'Organizzazione sindacale ed economica della cooperazione di trasformazione dei prodotti agricoli, accolse la richiesta di eliminare tra i compiti dei Consorzi agrari, organismi con funzioni prevalentemente commerciali, la trasformazione dei prodotti agricoli. Infatti, per tali attività, gli agricoltori italiani si sono ormai decisamente orientati, specie per quanto riguarda la trasformazione dell'uva, del latte e delle vinacce, verso loro formazioni cooperative (cantine, latterie e distillerie cooperative) nelle quali — tenuto conto del complesso delle attrezzature occorrenti — possono direttamente e con piena tranquillità, sia attraverso i loro consigli di amministrazione che le loro assemblee, controllare e rendersi conto di persona delle spese di amministrazione, dei costi di produzione, dei pesi e delle classifiche dei loro prodotti, ai quali corrispondono poi riparti di ricavo nella vendita del prodotto finito, conseguenti alle qualità organolettiche e alle quantità dei prodotti consegnati per la trasformazione (uve, latte, vinacce, ecc.).

Bisogna inoltre tener presente che nel solo campo del latte, per esempio, le latterie cooperative lavorano oggi la metà del latte che in Italia è destinato alla lavorazione industriale.

Ma a queste considerazioni va aggiunta ancora, e non ultima come importanza, quella che le cooperative di trasformazione industriale dei prodotti agricoli sorgono sempre nelle zone agricole nelle quali si manifestino necessità per gli agricoltori di sottrarsi alla speculazione e laddove gli agricoltori associati possono, in un determinato interland, far confluire con comodità di trasporti il loro prodotto. Queste formazioni industriali cooperative degli agricoltori sorgono quindi e sempre sospinte da reali necessità economiche

ambientali, che possono essere soltanto individuate dai singoli agricoltori, che mai, è evidente, darebbero vita ad organismi privi di contenuto economico, come purtroppo è ultimamente avvenuto quando questi stabilimenti sono stati realizzati da Enti, seguendo criteri diversi e senza curarsi se ad essi corrispondeva un reale contenuto economico.

Ciò premesso, poichè dal testo di legge in esame è stata tolta la parola: « trasformazione », chiede al Ministro dell'agricoltura se con la parola: « lavorazione », rimasta, s'intende indicare una prima lavorazione, ciò anche perchè nello stesso articolo si parla di compiti industriali di Consorzi agrari; sarà quindi bene chiarire se il compito della trasformazione rimanga o no un'attività demandata in linea di massima ad organismi cooperativi appositamente costituiti dagli agricoltori, così come l'esperienza e la pratica di questi ultimi trenta anni ha dimostrato essere utile e rispondente alle reali necessità, e se ai Consorzi agrari, in linea di massima, siano demandati i compiti di ammasso, commerciali e di acquisto e vendite collettive di materie utili all'agricoltura.

FRATTARI, *Relatore*, propone di sopprimere nel primo comma le parole: « commerciali e industriali ».

PARESCHI, *Ministro per l'agricoltura e per le foreste*, non accetta la proposta del Relatore, non ritenendo che la dizione del primo comma possa turbare l'inquadramento. Si tratta di attività commerciale e industriale. Quanto al chiarimento chiesto dal camerata dall'Orto, ne parlerà in seguito.

MORONI a proposito della dichiarazione contenuta nel primo comma: « i Consorzi agrari provinciali sono persone giuridiche », chiede al Ministro dell'agricoltura di volere dichiarare che i Consorzi agrari sono Enti di diritto privato.

Rileva il contrasto esistente nella prassi, per cui i Consorzi provinciali sono da taluni considerati come Enti di diritto privato e da altri come Enti di diritto pubblico, mentre in realtà sono Enti di diritto privato, ma con incarichi di carattere pubblico.

DALL'ORTO avverte che nel senso dichiarato dal camerata Moroni esiste già un parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 18 con la soppressione del terzo comma.

(È approvato).

Dà lettura dell'articolo 19 avvertendo di avervi incluso, secondo la proposta del Mi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nistro dell'agricoltura, come terzo comma, il comma terzo soppresso nell'articolo precedente:

ART. 19.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari, costituita con la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, è persona giuridica e provvede, sotto la vigilanza e secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad indirizzare, coordinare, agevolare e controllare l'attività dei Consorzi agrari provinciali.

Essa inoltre esercita le attività previste dall'articolo precedente, con riguardo alle esigenze nazionali, sia direttamente, sia come fornitrice dei Consorzi agrari provinciali, e svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi federati.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, a favore dei Consorzi agrari provinciali.

La Federazione provvede inoltre alla nomina ed eventuale revoca dei direttori, vice direttori e capi servizio dei Consorzi agrari provinciali, secondo le norme stabilite, in proposito, nel proprio statuto, a' sensi del successivo articolo 35.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 20, 21 e 22).

ART. 23.

Il patrimonio della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituito:

a) delle quote di partecipazione provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti alle persone fisiche e giuridiche associate alla cessata società Federazione italiana dei Consorzi agrari;

b) delle quote di partecipazione dei Consorzi agrari provinciali federati;

c) delle quote di partecipazione degli Enti economici dell'agricoltura;

d) delle quote di partecipazione di altre persone giuridiche, le quali esercitino in tutto il territorio nazionale un'attività agricola, ovvero un'attività creditizia a favore dell'agricoltura;

e) di ogni altra attività patrimoniale che, comunque, pervenga all'Ente;

f) del fondo di riserva.

La Federazione deve effettuare immediatamente il rimborso al valore nominale delle quote di cui alla lettera a), di spettanza di persone fisiche.

L'accettazione di nuove quote di partecipazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Avverte che il Ministro dell'agricoltura propone al primo comma, che dopo le parole: « f) del fondo di riserva », sia aggiunto il seguente comma: « Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso l'Ente ».

Inoltre nell'ultimo periodo, dopo le parole: « L'accettazione di nuove quote di partecipazione », si deve aggiungere: « di cui alla lettera d) ».

Pone a partito l'articolo 23 con le predette aggiunte.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 25 e 25).

ART. 26.

La Presidenza del Consorzio è costituita dal Presidente e del Vice presidente nominati, su designazione, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori della agricoltura, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale può anche esonerarli dalla carica.

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice presidente, ha la rappresentanza legale del Consorzio; presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo e l'assemblea; ed ha competenza per tutti gli affari non riservati agli altri organi.

La firma che impegna l'Ente è demandata al Presidente o in sua assenza al Vice presidente, congiuntamente al Direttore del Consorzio.

Il Presidente, previa conforme delibera del consiglio di amministrazione, può delegare al direttore la firma singola per gli atti di ordinaria amministrazione, e a procuratori per determinati atti.

Avverte che il Ministro dell'agricoltura, propone di sostituire, nell'ultimo comma, alle parole: « al Direttore la firma, ecc. », le seguenti altre: « al Direttore generale e agli altri dirigenti la firma per gli atti relativi al servizio o ufficio ad essi affidato ».

Pone a partito l'articolo 26 con questa modificazione.

(È approvato).

ART. 27.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale è costituito, oltre

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che del Presidente e del Vice presidente, di nove membri, nominati:

uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

uno dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

uno dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari;

uno dall'Associazione fra gli Enti economici dell'agricoltura;

uno dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

tre dall'assemblea in rappresentanza degli altri partecipanti.

Il voto del Presidente o del Vice presidente in sua assenza è prevalente in caso di parità.

Avverte che il Ministro dell'agricoltura propone di sopprimere le parole: « uno dell'Associazione fra gli Enti economici dell'agricoltura », e di sostituire la parola « quattro » alla parola « tre » riguardo ai membri nominati dall'assemblea in rappresentanza degli altri partecipanti.

Pone a partito l'articolo 27 con le predette modificazioni.

(È approvato).

ART. 28.

Il Comitato amministrativo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e costituito del Vice presidente, dei Consiglieri rappresentanti della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dell'Associazione tra gli Enti economici dell'agricoltura e di uno dei Consiglieri rappresentanti gli altri partecipanti, scelto dal Consiglio di amministrazione.

Avverte che il Ministro dell'agricoltura propone di sostituire alle parole: « e dell'Associazione tra gli Enti economici dell'agricoltura », le altre: « e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ».

Pone a partito l'articolo 28 con la predetta modificazione.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 29 e 30).

ART. 31.

L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti al patrimonio del Consorzio, i quali hanno egual voto, qualunque sia l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione.

Spetta all'assemblea:

a) di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, a termini dell'articolo 27;

b) di nominare un componente il Collegio sindacale, a termini dell'articolo 30;

c) di formulare voti e proposte concernenti l'attività consortile;

d) di deliberare sul bilancio da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) di proporre eventuali modifiche allo statuto.

Le adunanze dell'assemblea sono valide qualunque sia l'ammontare delle quote di partecipazione rappresentatevi.

Avverte che il Ministro dell'agricoltura propone di sopprimere il comma b), essendo in contrasto con l'articolo 30, e di attribuire ai comma successivi le lettere b), c), d), invece delle lettere c), d), e).

Pone a partito l'articolo 31 con le predette modificazioni.

(È approvato).

ART. 32.

La Presidenteza della Federazione è costituita del Presidente e del Vice presidente, nominati, su designazione rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori della agricoltura, dal Ministro dell'agricoltura, il quale può anche esonerarli dalla carica.

Il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice presidente, ha la rappresentanza legale della Federazione; presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo e l'Assemblea, ed ha competenza per tutti gli affari non riservati agli altri organi.

La firma che impegna l'Ente è demandata al Presidente o, in sua assenza, al Vice presidente, congiuntamente al Direttore generale o ad altri capi servizi della Federazione.

Il Presidente, previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione, può delegare al Direttore generale, al Vice direttore generale o ai procuratori la firma di determinati atti.

Avverte che il Ministro dell'agricoltura propone di sostituire, nell'ultimo comma, alle parole: « al Vice direttore generale, ecc. » le altre: « e agli altri dirigenti la firma per gli atti relativi al servizio o ufficio ad essi affidati ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Mette a partito l'articolo 32 con la predetta modificazione.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli da 32 a 38).

ART. 39.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare con le norme della presente legge ed eventualmente a modificare le disposizioni relative:

- a) all'Ente nazionale risi;
- b) all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;
- c) all'Associazione nazionale bieticoltori;
- d) all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose;
- e) alla Sezione nazionale tabacchicoltori;
- f) alla Sezione utenti motori agricoli;
- g) all'Ente produttori selvaggina;
- h) all'Ente nazionale cinofilia italiana;
- i) all'Ente nazionale seme bietole zuccherine;

l) ad ogni altro Ente che eserciti, nel campo dell'agricoltura, attività analoghe a quelle degli Enti economici contemplati dalla presente legge.

Le attribuzioni di detti Enti potranno essere trasferite, in tutto o in parte, agli Enti economici dell'agricoltura o alla loro Associazione, ai Consorzi agrari o alla loro Federazione.

Il decreto Reale è promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello delle finanze, quando trattisi di Enti attualmente soggetti alla vigilanza o alla ingerenza dell'Amministrazione finanziaria.

ADINOLFI propone che alla lettera f) si sostituiscano alle parole: « alla Sezione utenti motori agricoli », le altre: « all'Ente assistenziale utenti motori agricoli », perchè si tratta di un Ente assistenziale e non di una Sezione.

Propone inoltre di sopprimere l'ultimo capoverso, essendo sufficiente la disposizione contenuta nelle prime parole dell'articolo: « Il Governo del Re è autorizzato a coordinare con le norme della presente legge, ecc. ».

PARESCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, non si oppone.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 39 con le modificazioni proposte dal camerata Adinolfi.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 40 e 41).

ART. 42.

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti organici di cui all'articolo 16, alle esigenze dei servizi degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione nazionale degli Enti stessi si provvede col personale idoneo già in servizio presso gli Enti che vennero assorbiti dalla Federazione, dai Settori, dai Consorzi e dalle Sezioni di cui alla legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, e che risulti ancora in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso questi ultimi organismi.

Detto personale continua a prestare servizio presso gli Enti economici dell'agricoltura, secondo le norme di stato giuridico e col trattamento economico stabiliti dai regolamenti ed ordinamenti dei rispettivi Enti di provenienza. Il mantenimento in servizio non costituisce diritto a collocamento nel nuovo organico. Il personale finora assunto, a qualsiasi titolo, per le esigenze della Federazione, dei Settori, dei Consorzi e delle Sezioni sopracitate, nonchè degli ammassi e delle gestioni speciali, il quale riveste tutto la qualifica di avventizio, cessa dal servizio dalla data in cui cesseranno di funzionare gli attuali Enti economici dei produttori; e, ove risulti addetto a tali Enti da oltre un anno, avrà diritto ad una indennità di licenziamento pari a tante mezze mensilità intere se trattasi di ex combattenti o di vecchi fascisti, quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato presso gli Enti stessi.

Nei riguardi di coloro che vengano riassunti dagli Enti economici dell'agricoltura e dalla loro Associazione nazionale, non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di licenziamento. Le riassunzioni non costituiscono titolo al collocamento nel ruolo organico di cui all'articolo 16. Al personale riassunto non può essere attribuito un trattamento provvisorio comunque più favorevole di quello di cui essa risultava provvisto al 31 marzo 1942-XX.

Avverte che in principio di questo articolo bisognerà dire: « Fino all'entrata in vigore del regolamento organico ».

Comunica che il camerata Moretti Giuseppe ha presentato il seguente emendamento, che il Ministro delle finanze ha fatto sapere di non poter accettare:

Nel comma ultimo, sopprimere il seguente periodo: « Al personale riassunto non può essere attribuito un trattamento provvisorio comunque più favorevole di quello di cui esso risultava provvisto al 31 marzo 1942-XX ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MORETTI GIUSEPPE fa presente l'opportunità che gli organismi agricoli, che compiono un lavoro fluttuante a seconda dei bisogni, abbiano una certa larghezza ed elasticità per l'assunzione del personale e si duole che il Ministro delle finanze non precisi le ragioni del suo rifiuto ad accogliere la proposta di emendamento.

ALLEGRENI rileva che molti funzionari hanno oggi un trattamento inadeguato sia rispetto al loro grado, e sia rispetto alle funzioni che assolvono. L'attuale provvedimento rende ancora più difficile tale sistemazione, bloccando gli stipendi al passato e per un periodo che sarà necessariamente lungo. Fa voti perchè si possa trovare modo di provvedere al riguardo.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 42 nel testo ministeriale, con la modificazione annunciata delle prime parole.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 43 e 44).

PARESCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, ringrazia il camerata Bisi delle cortesi espressioni rivoltegli all'inizio della riunione.

Effettivamente, come il camerata Bisi ha detto, questo progetto di legge ha un'importanza fondamentale per l'agricoltura italiana ed anche per l'intera economia del Paese.

I camerati rappresentanti le Organizzazioni sindacali ed economiche dell'agricoltura dovranno dare atto che il progetto di legge è stato elaborato e curato in tutti i dettagli attraverso una discussione che ha investito, da tutti i punti di vista e sotto tutti gli aspetti, i problemi diretti e indiretti ai quali le due Confederazioni dell'agricoltura sono interessate.

Il disegno di legge non deve essere definito una riforma; è un semplice riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari, perchè la vecchia legge resta, nello spirito, quale era. Ritiene anzi che lo spirito della vecchia legge sia stato più giustamente interpretato da questo riordinamento e dalla impostazione che con esso è stata data alla intera materia.

Quali sono gli scopi attribuiti a questo riordinamento?

In primo luogo, quello di riaffermare in modo inequivocabile la priorità dell'organizzazione sindacale di categoria su tutte le altre organizzazioni. Credendo fermissimamente nello Stato sindacale fascista dobbiamo in tutti i nostri atti, e soprattutto nella legislazione, dare sempre la dimostrazione delle

possibilità che nel campo economico e sociale vanno attribuite alla Organizzazione sindacale di categoria.

In secondo luogo, si è voluto raggiungere uno scopo di carattere economico. Si è voluto precisare qual è l'orientamento economico che devono avere le categorie dell'agricoltura, dando ad esse gli strumenti per arrivare alla attuazione degli orientamenti stessi.

In terzo luogo, si è voluto raggiungere uno scopo di carattere eminentemente pratico, assegnando chiaramente ad ogni organo la propria funzione ed indicando esattamente qual è il compito e la responsabilità delle categorie che partecipano al fatto produttivo in agricoltura.

Ritiene che con la vecchia legge si era determinata una situazione pericolosissima, che poteva determinare degli inconvenienti gravi non solo ai danni della produzione agricola, ma anche dell'economia di tutto il Paese.

Attraverso la costituzione dei Consorzi dei produttori si era finito con l'estromettere l'organizzazione sindacale da ogni partecipazione al fatto economico; si era tolta, cioè, all'organizzazione sindacale la prerogativa più originale che nettamente la distingue da ogni forma di sindacalismo prefascista: questo difatti era costituito da organizzazioni prettamente di classe che, nel campo padronale, organizzavano i datori di lavoro soltanto come tali, mentre l'Organizzazione sindacale fascista li organizza ponendo soprattutto in primo piano la loro figura di produttori e stringendo su un tal piano, in una feconda collaborazione diretta, datori di lavoro e lavoratori.

In quarto luogo si era tolta dall'Organizzazione sindacale dell'agricoltura la possibilità di svilupparsi per andare sempre più incontro alle esigenze dell'attività agricola.

In definitiva, l'organizzazione sindacale era ridotta ad una pura funzione di carattere assistenziale o, peggio, soltanto fiscale per l'esazione dei contributi unificati e per la vigilanza sulla applicazione dei patti, mentre tutto quello che esulava da questi due compiti restava completamente affidato ai Consorzi dei produttori. D'altra parte si era sottratta gradualmente ai Consorzi agrari l'attività tradizionale loro propria, trasformando il Consorzio agrario in organo praticamente di Stato.

Si era tolta così all'organizzazione la possibilità di discutere i propri problemi e di dare per la loro soluzione un apporto concreto che fosse in armonia con le direttive

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

emanate dal centro in materia economica e con le necessità segnalate dagli organi periferici.

Le conseguenze di questo stato di fatto si sono potute rilevare attraverso i risultati pratici dell'organizzazione economica così impostata. I settori della produzione, una volta riconosciuti dalla legge come organi totalitari, hanno ritenuto di sostituire integralmente la funzione di carattere economico e sindacale dell'organizzazione preesistente; si è inoltre preteso di soppiantare di peso (con pericolo notevole) l'attrezzatura industriale e commerciale per sostituirla integralmente attraverso attrezzature improvvisate che ogni settore cercava di costruire nel proprio campo particolare.

Questo stato di cose non poteva non preoccupare; ed è perciò che, avute dal Duce precise direttive di azione, il Ministro si è accinto subito a studiare l'attuazione legislativa e pratica del riordinamento degli Enti economici.

Ciò premesso, gioverà precisare quali sono gli obiettivi fondamentali del presente progetto di legge. Sono questi:

1°) dare unità sostanziale a tutto il movimento agricolo sotto l'egida della organizzazione sindacale di categoria, la quale deve rappresentare integralmente e da tutti i punti di vista i propri organizzati. Costituire quindi un'organizzazione veramente totalitaria.

2°) dare all'organizzazione sindacale di categoria gli strumenti adatti per poter assolvere alle funzioni che le sono assegnate dalla legge sindacale del 3 aprile 1926-IV, e dalla Carta del Lavoro.

Come può assolvere al compito di tutelare i propri organizzati, d'incrementare la produzione e ridurre i costi quell'organizzazione, se non si mettono nelle sue mani gli strumenti economici rispondenti allo scopo? D'altra parte come possono gli agricoltori risolvere in pieno e in profondità i problemi gravissimi ad essi affidati, se non hanno nel campo commerciale gli strumenti adatti per poter rendersi conto dell'effettiva portata delle questioni economiche?

Col riordinamento s'inquadra tutto il mondo rurale in una unità la quale trova l'espressione più caratteristica nella partecipazione paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella impostazione, nell'esame e nella risoluzione dei problemi economici agricoli. L'Organizzazione sindacale tornerà, quindi, a rappresentare totalitariamente i produttori dell'agricoltura; e si intende che

parlando di questi si parla insieme di datori di lavoro e di lavoratori. Gli Enti economici, limitati nella loro funzione ad un'azione di carattere disciplinare e organizzativo nel campo della produzione, costituiranno pertanto gli strumenti attraverso i quali l'organizzazione sindacale imposterà, inquadrerà e disciplinerà i vari settori della produzione secondo le esigenze dell'agricoltura e quelle superiori dell'economia nazionale. I Consorzi agrari, infine, rappresenteranno gli strumenti di cui gli Enti economici si serviranno per risolvere praticamente i problemi loro affidati.

Con questa precisazione si è eliminato un dualismo, o meglio un trialismo, che stava diventando pericolosissimo soprattutto per gli interessi generali della Nazione e per quelli delle masse dei produttori agricoli, ridonando fra l'altro ai Consorzi agrari una funzione specifica che nessuno può contestare perchè esplicitata attraverso delle conquiste che, ben si può dichiarare, costituiscono le più pure glorie degli agricoltori italiani.

Una volta salvato lo spirito della riforma con questo riordinamento, che è il più ortodosso che si possa immaginare perchè in esso non ci sono zone d'ombra (anche quelle che potevano sembrare zone d'ombra sono state chiarite nel modo più completo e definitivo in lunghe discussioni con gli interessati), si è cercato di trovare il modo di dare attuazione alle direttive segnate dal Duce nel modo più efficace, pratico e spedito.

Esaminando a tale scopo il problema a fondo, si è giunti ad una prima affermazione categorica: che mentre al centro c'è l'organo determinante, alla periferia deve esserci soltanto l'organo esecutivo, e mentre nell'organizzazione determinante la partecipazione paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'esame e nella distribuzione dei problemi economici è essenziale, nell'organo esecutivo ci si deve soprattutto preoccupare di evitare che interpretazioni arbitrarie o interferenze possano rallentare il ritmo dinamico che devono avere gli organi esecutivi.

Di conseguenza al centro l'Associazione nazionale è stata ridotta entro i limiti di una semplice funzione di coordinamento di carattere generale, che ha però il suo pratico scopo soprattutto nel campo di rappresentare un punto di incontro fra le due Confederazioni per l'esame comune dei problemi da risolvere. Viceversa si è data una maggiore autonomia funzionale agli Enti economici i quali, per rappresentare i produttori nei singoli settori,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

devono avere l'agilità necessaria onde esaminare e risolvere i problemi specifici di competenza dei settori stessi.

Alla periferia, come è detto nella relazione al progetto di legge, si sono soppressi i Consorzi dei produttori, duplicato inutile anche dal punto di vista della dizione che provocava notevole confusione con i Consorzi agrari, presso le masse degli agricoltori. Si sono soppressi anche le Sezioni e, attraverso l'unificazione della responsabilità esecutiva nelle mani dei direttori delle Unioni, si è riportato l'agricoltore nella sua sede, in modo che quando egli si presenta alla propria organizzazione possa essere assistito integralmente non solo come datore di lavoro, ma soprattutto come produttore. Siccome però si è voluto evitare che le direttive impostate dal centro potessero subire delle deviazioni nella attuazione pratica alla periferia, se ne è affidata la responsabilità integrale al Presidente dell'Unione degli agricoltori e al Segretario dell'Unione lavoratori dell'agricoltura, delegati dai rispettivi Presidenti Confederali a controllare che le direttive del centro trovino alla periferia integrale applicazione.

Una delle critiche maggiori che è stata fatta a questo progetto di legge, critica che — bisogna riconoscerlo — non proviene dalle sfere dirigenti che hanno collaborato con il Ministero, ma da elementi più o meno irresponsabili, è quella relativa alla pariteticità. Secondo gli autori di tale critica, i quali probabilmente non hanno mai vissuto a contatto diretto con la realtà, il proposto riordinamento intaccherebbe il principio della pariteticità.

Ora, a chi esamini obiettivamente la legge come è stata impostata, e a chi esamini soprattutto il modo come la legge è stata congegnata per consentirne una integrale applicazione, non deve riuscire difficile rilevare che il principio della pariteticità non solo è stato rispettato, ma è stato maggiormente esaltato in quanto alla pariteticità si è data una funzione preminentemente politica e praticamente efficace, traendola dal terreno di quasi impossibile applicazione nel quale prima era stata impostata.

In tutti gli organi che determinano l'indirizzo da dare alla produzione nei vari settori, la pariteticità è rispettata integralmente. È ovvio che negli organi esecutivi il mantenere una pariteticità puramente formale vuol dire disconoscere le esigenze degli organi stessi, i quali devono essere impegnati sulla netta responsabilità di una sola persona e devono

essere soprattutto snelli ed agili nei loro movimenti.

Altra circostanza di notevole portata è quella relativa alla modificazione sostanziale nella struttura dei Consorzi agrari. Tutti sappiamo quale è stata la ragione che ha portato gli agricoltori a costituire, cinquant'anni orsono, i primi Consorzi, e quale è stata l'attività che i Consorzi stessi hanno svolto in Italia a favore dell'agricoltura e degli agricoltori. Sappiamo anche come una delle forze dei Consorzi fosse determinata dal fatto che nelle assemblee gli agricoltori della provincia discutevano in profondità i problemi e mettevano gli amministratori in condizione di dover dare conto, fino all'ultimo, della loro attività e delle ragioni per le quali i Consorzi avevano seguito un determinato indirizzo. L'aver voluto chiudere i Consorzi agrari alla partecipazione degli agricoltori ha significato semplicemente questo: disconoscere la funzione che i Consorzi hanno sempre avuto e quella che potevano ancora avere, ma disconoscere soprattutto la necessità che organismi i quali lavorano in un terreno esclusivamente tecnico e si battono in piena concorrenza con organismi similari di altre categorie, non siano lasciati avulsi dal contatto vivo con le categorie di cui rappresentano gli interessi. Il fatto di avere riaperto le porte agli agricoltori prima di tutto riafferma un principio d'importanza fondamentale, ma soprattutto dà la possibilità di arrivare a quegli orientamenti che nel campo economico in ogni provincia sono necessari per poter andare effettivamente incontro, con senso di realtà e di piena comprensione, ai bisogni degli agricoltori.

Il camerata Frattari nella sua relazione ha accennato alla impostazione dei problemi economici ed ai rapporti tra la organizzazione e il Ministero dell'agricoltura.

Per quanto riguarda l'impostazione dei problemi economici, il Ministro ricorda di avere già dichiarato ai camerati Frattari e Bignardi, come ai Presidenti degli attuali settori, che egli non prenderà in considerazione nessun orientamento economico, nessuna formulazione di prezzi, nessun problema che riguardi i vari settori di produzione, se non presentati dalle due Confederazioni interessate. Si deve stabilire, anche nella procedura, la necessaria unità di indirizzo perchè è indispensabile che ogni qualvolta si determini un orientamento nei settori della produzione, questo orientamento tragga sempre ed inequivocabilmente la sua origine dalla organizzazione sindacale che tutto riassume

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e rappresenta. Le due Confederazioni, quindi, verranno ad assumere in pieno e solidalmente la responsabilità degli indirizzi economici di cui richiederanno l'applicazione e la responsabilità delle proposte di aumento o di diminuzione dei prezzi, servendosi, in linea pratica di attuazione, dei settori di produzione, quando si tratti di problemi tecnico-economici, o dei Consorzi agrari, quando si tratti di problemi commerciali od industriali.

Sostanzialmente quindi a questo riordinamento il Ministro attribuisce grandissima importanza, perchè una chiarificazione nel mondo dell'organizzazione agricola, specialmente in questo momento, è opera essenziale anche in vista dei provvedimenti che, come è noto, dovranno entrare in attuazione con l'inizio della prossima campagna granaria per determinare un preciso orientamento culturale, al fine: 1°) di avere i prodotti indispensabili all'alimentazione del Paese e al rifornimento delle industrie belliche; 2°) di dare un piano regolatore all'economia agraria, elemento indispensabile di tranquillità e di orientamento per i produttori.

Il Consiglio dei Ministri il mese scorso ha approvato il disegno di legge che costituisce il primo atto di questa azione a carattere rivoluzionario che, su direttive fissate dal Duce, si sta intraprendendo per consentire al Ministero dell'agricoltura di rendere obbligatorie determinate coltivazioni.

Ci si è preoccupati che il provvedimento elaborato dal Governo centrale, ma che deve valere per tutte le provincie d'Italia, avesse quella aderenza alla realtà e quella praticità di applicazione che sono indispensabili soprattutto nell'attuale momento. Pertanto il sistema è stato perfezionato dando mandato ai Prefetti di intervenire con Decreti a rendere obbligatorie certe coltivazioni in base a proposte concrete formulate dalle organizzazioni delle categorie interessate.

Il primo esperimento è stato compiuto nel campo della bieticoltura.

Un mese fa l'Associazione Nazionale dei bieticoltori faceva presente l'impossibilità di poter rispondere in pieno agli impegni assunti in sede di discussione e di contratto per garantire un certo quantitativo di ettari, sia per l'industria dello zucchero che per quella dell'alcole. Quindici giorni prima la stessa Associazione, attraverso i suoi dirigenti, aveva fatto presente la necessità di ritoccare il prezzo delle barbabietole, di assicurare ai bieticoltori una maggior percentuale in polpe fresche e di assicurare facilitazioni di trasporto in mancanza di che

sarebbe stato impossibile raggiungere negli investimenti di quest'anno l'ettarato per il quale l'Associazione stessa s'era impegnata. Fatta doverosamente presente tale situazione al Duce, Egli, con la pronta sensibilità che lo distingue soprattutto quando si tratti di problemi agricoli, intervenne immediatamente, accogliendo integralmente le richieste dei bieticoltori.

Ciò malgrado, dopo 15 giorni la situazione era disastrosa perchè eravamo arrivati a soli 75 mila ettari sottoscritti contro i 160 mila previsti, pur avendo l'Associazione dei bieticoltori fatto nel campo della propaganda pienamente e lodevolmente il suo dovere. Fu allora che nacque la determinazione di giungere alla soluzione attraverso un intervento di carattere obbligatorio. I dirigenti dell'Associazione (Associazione che dovrebbe essere, ad avviso del Ministro, il tipo degli Enti economici che si vanno a costituire con questo progetto di legge) hanno fatto l'esame della situazione provincia per provincia, ed hanno impostato il piano regolatore della coltivazione delle bietole che è stato reso obbligatorio con decreti prefettizi. Conclusione: oggi sono già 150 mila gli ettari sottoscritti dagli agricoltori; e non risulta — il camerata Frattari glielo ha già riferito ufficialmente — che ci siano state proteste da parte dei coltivatori.

Ora, siccome questo sistema risponde da una parte alle inderogabili esigenze della Nazione in guerra e rispetta d'altra parte le esigenze provinciali agli effetti delle rotazioni, il Ministro pensa che esso sia il sistema più adatto per poter attuare, per la prossima campagna, un piano organico obbligatorio per le coltivazioni in tutte le provincie d'Italia. Però per fare questo, ci vuole lo strumento adatto: occorre cioè che, prodotto per prodotto, l'Ente economico competente faccia il piano regolatore provinciale, interpretando i desideri e i bisogni degli agricoltori in armonia con le necessità generali della produzione. Tali piani saranno poi resi obbligatori dal Ministero dell'agricoltura attraverso decreti prefettizi. Si attua in questo modo una possibilità che ha importanza fondamentale oggi, ma che può avere importanza enorme per l'avvenire, quando noi dovremo lottare ad armi pari con altri Paesi, e l'agricoltura italiana dovrà orientarsi in base alle zone di espansione che verranno affidate all'Italia vittoriosa.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati risponde brevemente ai camerati proponenti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Col camerata Moretti è d'accordo che una parte del suo emendamento è accettata, mentre l'altra parte è rimessa al regolamento.

Il camerata Viola ha presentato un emendamento il quale era stato preceduto da una lettera del suo Presidente confederale che chiedeva di esaminare la possibilità di affidare la gestione degli ammassi ai commercianti. Il Ministro deve dichiarare con molta franchezza al camerata Viola — e parlando a lui, parla alla categoria commerciale che egli rappresenta — qual è il pensiero suo, pensiero che ha avuto una interpretazione da Frattari secondo Viola, mentre ne ha avuto un'altra da Viola secondo Frattari. Sia consentito che l'interessato esprima il proprio parere per evitare equivoci.

Pensa che non si possa negare, specie in questo momento, una funzione al commercio; pensa anche che non si possa e non si debba soppiantare integralmente il commercio. Però vi sono delle attività — il camerata Viola vorrà convenirne — nelle quali l'azione del commercio, anche esasperatamente perfezionata, non può essere che negativa: sono quelle attività le quali sono legate all'interesse specifico del produttore, interesse che è a sua volta legato in modo particolare al sistema con cui il prodotto viene immesso al consumo. Il volere innestare in questo campo l'attività commerciale vuol dire disconoscere l'esperienza di decenni e negare un orientamento che i fatti hanno dimostrato buono. Aggiunge che, se in passato l'ammasso ha rappresentato un sistema di difesa dell'agricoltore, oggi esso rappresenta l'arma più valida nelle mani del Governo fascista per fare fronte alle esigenze alimentari del Paese. Se non ci fosse l'ammasso, bisognerebbe crearlo immediatamente. Affidare l'ammasso alla responsabilità del produttore significa non solo dare a questo la tranquillità che deve avere, ma stimolarlo verso obiettivi che un tempo gli erano preclusi e che domani potranno essere determinanti non solo per lui, ma anche per l'economia generale del Paese.

Un conto è la funzione commerciale, un altro conto è chi esercita la funzione commerciale. Non è detto che gli agricoltori debbano commerciare in tutto. Gli agricoltori devono oggi preoccuparsi del collocamento del prodotto quando non sono tranquilli sulle categorie incaricate di fare questo collocamento, soprattutto in questo momento in cui il fatto psicologico ha importanza predominante sul fatto materiale ed economico.

Capita spesso che l'agricoltore, il quale ha ricevuto per un determinato prodotto la cifra dieci, veda lo stesso prodotto posto sul mercato a venti. Il consumatore che acquista non se la prende col commerciante ma col produttore, accusandolo di aumentare i prezzi. Ecco che sorge allora da parte delle categorie dei produttori un interesse specifico nel collocamento del prodotto allo scopo di evitare che colpe inesistenti siano attribuite ai produttori, mettendoli in una situazione antipatica proprio nel momento in cui essi stanno dando tutto e sono controllati come nessun altro, per contribuire alla resistenza del Paese. (*Applausi*).

Molto chiaramente afferma che la linea di condotta che segue il Ministero è questa: dove la Federazione italiana dei Consorzi agrari è attrezzata, tutto vada integralmente alla Federazione stessa; dove invece la Federazione non è ancora attrezzata, anziché ricorrere a delle improvvisazioni che sono sempre dannose, ci si deve servire delle attrezzature commerciali, ma non come era possibile servirsene una volta quando gli agricoltori non erano in possesso della manovra della produzione, bensì come chi, in possesso integrale di tutta la produzione, dà mandato ad altri di collocarla alle condizioni da concordarsi e serbandosi il diritto del controllo sulla loro esecuzione. Si deve vietare nel modo più assoluto che nei settori della produzione si facciano improvvisazioni le quali possono forse essere consentite in tempo di pace, ma in tempo di guerra possono essere rovinose; bisogna negare la possibilità ai Consorzi agrari di intraprendere delle nuove attività ove i Consorzi stessi non si trovino in grado di pienamente affrontarle; però come contropartita si deve affermare che, quando i Consorzi sono in grado di fronteggiare le situazioni di fatto, come stanno facendo nel campo degli attuali ammassi e di altre importanti attività, il Ministero dell'agricoltura preferisce i Consorzi agrari non soltanto perché li controlla per forza di legge, ma anche per il modo come sono amministrati e per l'espressione della loro attività morale, economica e sociale che dà a noi tranquillità e ci mette nelle condizioni di poter attuare molte volte dei sistemi che non sempre potrebbero essere attuati dalle categorie commerciali. (*Approvazioni*).

Del resto il camerata Viola può dare atto che il Ministero dell'agricoltura è stato sempre conseguente a questo concetto. È bene che i camerati della Commissione legislativa sappiano che il giorno in cui ci siamo trovati

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in gravi difficoltà per la circolazione del vino nel Paese, e il settore ha manifestato la impossibilità di risolvere praticamente il problema perchè non si sapeva su quale entità contare per un'equa distribuzione, il Ministero ha chiamato i commercianti che si erano già offerti per la soluzione del problema, e con le condizioni che sono state stabilite con la collaborazione delle due Confederazioni interessate, è stato dato incarico ad essi di sbloccare per conto dei produttori il vino che era bloccato, e di reperire quello che in regime di libertà avrebbero potuto reperire.

Ciò dimostra che nessuna ostilità nei confronti delle categorie commerciali, nessuna abulica preferenza nei confronti dell'organizzazione dei Consorzi agrari esiste da parte del Ministero, il quale si fa guidare prima di tutto da un senso di sana praticità nei confronti della realtà economica e delle necessità nazionali. Non bisogna dimenticare che il Ministero dell'agricoltura è anche il Ministero per l'alimentazione; e che quando il Paese reclama viveri che non trova, non va a ricercare le ragioni nelle questioni di principio, ma si ferma alla constatazione che il Ministero non è riuscito a dare gli alimenti necessari.

Ritiene, tuttavia, che un accordo diretto fra le due Confederazioni degli agricoltori e dei commercianti possa portare a risultati concreti se, come spera e si augura, i commercianti non insisteranno su delle questioni di principio e si preoccuperanno soltanto di mobilitare elementi esecutivi completi, moralmente a posto e praticamente attrezzati per adempiere i compiti loro affidati.

Il camerata Dall'Orto ha fatto una sottile dissertazione che ha la sua importanza anche per quanto si riferisce al settore industriale. Il Ministro dichiara di avere sempre cercato di realizzare una intesa definitiva fra l'Ente della cooperazione e le categorie della produzione, perchè specie in questo momento ritiene inammissibile che il complesso della produzione non possa essere integrale e che si possa fare distinzione fra quelli che producono individualmente e quelli che producono sotto forma di società anonima o sotto forma di cooperativa. L'interesse dello Stato è che ogni forma di produzione sia posta sullo stesso piano, senza interferenze e senza frizioni.

È stato suggerito ai camerati della cooperazione di fare un accordo con la Confederazione degli agricoltori, attraverso il quale si riconosca che la Confederazione stessa ha la rappresentanza totalitaria del prodotto, qualunque sia la forma attraverso la quale il pro-

dotto stesso si realizzi. Ora attraverso questo sistema si arriva automaticamente ad una adesione della Federazione nazionale delle cooperative agricole alla Associazione degli Enti economici dell'agricoltura, adesione che realizza di fatto l'unità economica dell'agricoltura.

Per quanto riguarda i rapporti fra le cooperative di trasformazione e i Consorzi agrari, ritiene che non si possa escludere a priori la possibilità che un Consorzio agrario possa in un dato momento venire incontro al desiderio dei produttori per lavorare consorzialmente il vino, il latte, ecc. In linea di massima bisogna tenere per fermo che le cooperative di trasformazione dei prodotti, inquadrare nella loro Federazione di categoria e aderenti attraverso di esso alla Associazione degli Enti economici, hanno come scopo specifico quello riconosciuto ad esse dalla loro stessa costituzione. Ciò non deve impedire che sia lasciata un po' aperta la porta a certe attività consorziali perchè, in caso contrario, saremmo obbligati a creare a fianco dei Consorzi, che anche in questo campo funzionano egregiamente, delle cooperative che risulterebbero un doppione superfluo. C'è in corso di costituzione una Sezione che dovrà interessarsi di quanto concerne le sementi. Qui entra in campo un problema scientifico e tecnico oltre che agricolo ed industriale. Si tratta di stabilimenti che sono o di proprietà dei Consorzi agrari o di gruppi consorziali ai quali non può essere negata questa attività, come d'altra parte non può essere negata ai privati. Il punto di vista da seguire è quello di limitare al minimo gli impianti di certi Consorzi quando esistano già altri impianti che egregiamente funzionano.

È stato infine accennato alla distinzione fra enti di diritto pubblico ed enti di diritto privato. Il parere del Ministro è questo: che i Consorzi agrari dovrebbero essere degli enti privati. Aggiunge che non si è però riusciti finora a persuadere il Ministero di grazia e giustizia su questo punto, ragione per cui si è preferito non dirne niente nel progetto di legge e lasciare la questione impregiudicata, perchè nel tempo si possa arrivare ad una determinazione definitiva. Ritiene che quando, fra qualche tempo, anche questa situazione potrà essere matura, si potrà disporre nei confronti del passato di maggiori elementi, perchè col progetto di legge in esame vengono riaperte agli agricoltori le porte dei Consorzi agrari, e viene stabilito che deve esistere una distinzione di contabilità e di amministrazione fra le attività

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

conferite dallo Stato ai Consorzi agrari e quelle che sono le attività che i Consorzi agrari esercitano in forma privata. Anche da questo punto di vista è da credere, pertanto, che il progetto di legge rechi un apporto notevole alla soluzione di questa anosa questione.

Ritiene di aver detto tutto quanto era necessario per tranquillizzare i camerati della Commissione legislativa su quello che è lo spirito informativo del riordinamento degli Enti economici, sia per quanto concerne il rapporto di pariteticità fra le Organizzazioni sindacali, sia per quanto riguarda l'applicazione della legge e i risultati di ordine pratico che essa si propone di conseguire in questo momento.

Naturalmente anche questa legge, come tutte le leggi, non sarà perfetta; e potranno esservi modificazioni da apportare nel testo soprattutto in seguito al vaglio della esperienza.

Ha, però, questa convinzione, che si traduce in una considerazione di carattere oggettivo che desidera fare come fascista e come italiano: la convinzione, cioè, che attraverso questa legge il Regime abbia messo a disposizione dell'agricoltura un'arma formidabile non solo per potere far fronte alle difficoltà contingenti, ma anche per poter organizzarsi per la soluzione dei problemi che si dovranno affrontare nell'avvenire.

In conclusione, con questa legge si afferma l'unità del mondo sindacale, riconducendo le organizzazioni di categoria sul perno sul quale si imposta lo Stato fascista, e dando un ulteriore contributo alla fattiva collaborazione fra le due Confederazioni dell'agricoltura. Il fatto che esse potranno incontrarsi più di prima (ora si tratta di farlo in profondità), creerà la possibilità di stringere sempre più rapporti di reale fattiva collaborazione. Ritiene, infine, che per le stesse ragioni si sia recato un contributo notevole anche alla soluzione definitiva dei rapporti fra le due organizzazioni sindacali e l'Ente della Cooperazione.

Il compito dei dirigenti delle due Confederazioni e quello dei dirigenti degli Enti economici che si vanno a costituire, è un compito essenziale ed importantissimo in questo momento: esso si concreta nella necessità di mantenere costantemente vivo lo

spirito dell'organizzazione fra i propri aderenti e di mantenere costantemente l'equilibrio fra le esigenze legittime dei loro rappresentanti e quelle della Nazione in guerra.

È sicuro di trovare nei camerati dirigenti delle organizzazioni e nei loro collaboratori quella fraterna adesione che ha fin qui caratterizzato la elaborazione della legge. Può assicurare che da parte del Ministero della agricoltura e da parte sua esiste la comprensione esatta dei bisogni e delle necessità delle categorie. Conclude dichiarando che il Governo verrà sempre incontro a tali necessità. Quando potremo contribuire a far coincidere con esse gli interessi della Nazione in guerra, avremo raggiunto le soluzioni più efficaci e gradite.

Ora si deve far questo: superare tutte le questioni di principio che non hanno ragione d'essere: superare le piccole rivalità e quegli stati di fatto che negli ultimi tempi hanno spesso amareggiato l'esistenza dei dirigenti delle varie categorie, in modo da trovarsi tutti uniti per ubbidire agli ordini del Duce e dare un contributo veramente fattivo e risolutivo alla Vittoria da parte dell'agricoltura nazionale. (*Vivissimi applausi*).

DE DOMINICIS fa presente al Ministro dell'agricoltura, poichè egli ha elevato un inno alla funzione sindacale, l'opportunità di ammettere i rappresentanti delle Associazioni sindacali dei tecnici agricoli e dei veterinari a collaborare con gli Enti economici, quando si tratterà di formulare i piani della produzione.

PARESCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, assicura che terrà conto di tale raccomandazione.

PRESIDENTE si dichiara certo di esprimere il sentimento dell'intera Commissione ringraziando vivamente il Ministro per le sue dichiarazioni e i suoi chiarimenti che sono stati convincenti e soprattutto permeati di profondo senso e spirito fascista.

La Commissione risponde al Ministro in un modo molto semplice: approvando all'unanimità il testo del disegno di legge che egli ha presentato. (*Vivi applausi*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 12.20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Facilitazioni per la stipula e pubblicazione dei contratti colonici nel latifondo siciliano, nel Tavoliere delle Puglie e nel territorio del basso Volturno. (1891-B)

ART. 1.

I contratti individuali di colonia con obbligo di miglioria stipulati in ottemperanza alla legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, ed al contratto collettivo per la conduzione a colonia con obbligo di miglioria delle unità poderali del latifondo siciliano, stipulato il 30 agosto 1940-XVIII tra la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura possono essere redatti in carta libera e sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di lire 20, comprensiva dell'imposta di registro e di quella ipotecaria.

La stessa disposizione si applica ai contratti individuali di colonia, con obbligo di miglioria, stipulati in ottemperanza al contratto collettivo di colonia con obbligo di miglioria per le unità poderali del Tavoliere delle Puglie, intervenuto tra la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura in data 6 febbraio 1942-XX; si applica pure ai contratti di colonia da stipularsi nel territorio del basso Volturno quando riguardino terreni soggetti agli obblighi di bonifica e abbiano una durata ultra-novennale.

ART. 2.

Per l'autenticazione delle firme delle parti nei contratti di cui all'articolo 1, spetta al notaio l'onorario fisso di lire 12.50.

Esercizio e manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza. (1892-B)

ART. 1.

È riconosciuto il carattere di opere di bonifica, pertinenti al comprensorio della bonifica urbana e suburbana di Piacenza, al

canale diversivo delle acque alte del Rivo Riello e al canale delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico in destra del Po, munito di chiavica ed impianto idrovoro, in località detta Armalunga, costruiti come opere idrauliche di seconda categoria dal Ministero dei lavori pubblici e successivamente trasferiti in gestione al comune di Piacenza e sclassificati dalla detta categoria di opere idrauliche.

ART. 2.

Alla manutenzione ed esercizio delle opere sarà provveduto a spesa dei proprietari dei terreni interessati, a termini degli articoli 11 e 12 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, ed è riconosciuto al comune di Piacenza il diritto di rivalersi verso i detti proprietari, con pagamento ratizzato in 15 anni, delle spese che ha sostenuto per tale titolo e che dovrà sostenere fino alla data di trasferimento della gestione al Consorzio dei proprietari.

Riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari. (1921)

TITOLO I.

ART. 1.

Sono istituiti, distinti per settori produttivi a carattere nazionale, o per gruppi di produzione affini, Enti economici dell'agricoltura, in sostituzione dei Settori della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura nonché di tali Consorzi e delle relative Sezioni provinciali, i quali sono soppressi.

Gli Enti economici dell'agricoltura sono riuniti in un'Associazione nazionale, che sostituisce la Federazione Nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura la quale è soppressa. A tale Associazione aderisce la Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste determina le sfere di competenza dei singoli Enti economici e dell'Associazione, e d'intesa

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, ne approva gli statuti e relative modificazioni, fissando la data in cui gli Enti soppressi devono cessare di funzionare e dalla quale i diritti e le obbligazioni ad essi spettanti devono trasferirsi agli Enti di nuova istituzione.

ART. 2.

Gli Enti economici dell'agricoltura e la loro Associazione sono persone giuridiche pubbliche e, nella sfera della rispettiva competenza, hanno la tutela degli interessi della produzione agricola, unitariamente considerata. Restano ferme le attribuzioni delle Associazioni sindacali, previste dalla legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, e successive modificazioni.

ART. 3.

Gli Enti economici dell'agricoltura e la loro Associazione costituiscono organi ausiliari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto concerne la disciplina statale della produzione, la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro cause nemiche, nonché la disciplina degli ammassi.

Per l'esercizio di tali attività essi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle finanze, ciascuno per la propria competenza.

ART. 4.

Ciascun Ente economico ha un Presidente coadiuvato da un Vice Presidente entrambi nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il Presidente è assistito da un Consiglio d'amministrazione da lui presieduto e del quale fanno parte, oltre il Vice Presidente, un Delegato del Partito Nazionale Fascista, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero delle corporazioni, due della Confederazione fascista degli agricoltori, due della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, uno della Federazione italiana dei Consorzi agrari, uno dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Le nomine di cui ai precedenti comma sono disposte previa consultazione del Partito Nazionale Fascista, a' termini della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407.

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione nazionale, di cui al successivo articolo, fanno parte di diritto del Consiglio di ciascun Ente economico.

ART. 5.

All'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura è preposto un Presidente, coadiuvato da un Vice Presidente.

I Presidenti della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione Fascista dei lavoratori dell'agricoltura sono, di diritto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è assistito da un Comitato da lui presieduto, e costituito, oltre che del Vice Presidente, dei Presidenti e dei Vice Presidenti di tutti gli Enti economici associati, di un Delegato del Partito Nazionale Fascista, di un Delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di uno del Ministero delle corporazioni, del Presidente e del Vice Presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari, del Presidente dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione e del Segretario del Sindacato Nazionale dei tecnici agricoli.

ART. 6.

Presso l'Associazione Nazionale e presso ciascun Ente economico è costituito un Collegio sindacale, composto di cinque membri designati, rispettivamente, due dal Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno dal Ministero delle corporazioni.

ART. 7.

Gli enti economici dell'agricoltura hanno in provincia uffici esecutivi.

Per assicurare l'esatta applicazione delle direttive impartite dagli Enti economici agli uffici periferici, il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione nazionale vigilano e controllano l'attività degli uffici stessi valendosi, rispettivamente, dei Presidenti delle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dei Segretari delle Unioni provinciali fasciste dei lavoratori dell'agricoltura.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La esecuzione delle direttive di cui sopra e il coordinamento funzionale dell'attività degli uffici sono affidati al Direttore dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori.

ART. 8.

Gli Enti economici dell'agricoltura esercitano una attività ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e in esecuzione delle direttive del Ministero stesso, hanno, nell'ambito dei rispettivi settori produttivi, le seguenti attribuzioni:

a) provvedono, a norma di legge, alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti e controllano l'osservanza delle relative disposizioni;

b) organizzano la difesa contro le malattie delle piante, la lotta contro gli insetti nocivi e contro le cause nemiche;

c) vigilano sull'osservanza delle prescrizioni delle Autorità sanitarie per la profilassi e la cura delle malattie del bestiame, segnalando alle competenti Autorità le epidemie e le malattie contagiose;

d) organizzano e dirigono l'ammasso obbligatorio dei prodotti e le altre forme di disciplina collettiva della utilizzazione e della vendita dei prodotti stessi, ed a tal fine curano l'osservanza dell'obbligo delle denunce di produzione, controllano le operazioni di raccolta, conferimento e collocamento dei prodotti sottoposti ad ammasso, in conformità dei piani predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e curano la provvista dei finanziamenti, concordandone, previa intesa col Ministero delle finanze, le condizioni e le modalità con gli organi competenti;

e) promuovono, in genere, iniziative intese alla diffusione di pratiche e sistemi atti a migliorare ed incrementare la produzione agraria e zootecnica.

f) rilevano e segnalano alle competenti Autorità governative le esigenze relative alle precedenti attribuzioni.

ART. 9.

Per l'esecuzione delle operazioni di ammasso e di utilizzazione collettiva dei prodotti agricoli, gli Enti economici devono valersi dell'opera e dell'attrezzatura tecnico-commerciale dei Consorzi agrari e della loro Federazione, i quali, per tali compiti, sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo degli Enti stessi. A tal fine gli Enti economici stipulano convenzioni con la Federazione italiana dei Consorzi agrari, per determinare gli obblighi rispettivi tra Enti economici e

Consorzi agrari. Le convenzioni all'uopo stipulate sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello delle finanze, e sono obbligatorie anche per i singoli Consorzi agrari provinciali.

Fermo restando l'obbligo di provvedere d'intesa col Ministro delle finanze all'approvazione delle convenzioni, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'Associazione nazionale degli Enti economici e la Federazione italiana dei Consorzi agrari, ha facoltà di consentire, in via transitoria, parziali deroghe all'obbligo di cui al precedente comma, quando particolari esigenze lo richiedano.

ART. 10.

Gli Enti economici dell'agricoltura, nell'ambito del rispettivo settore produttivo, hanno le seguenti attribuzioni;

a) concorrono a promuovere studi e ricerche sperimentali utili al progresso agricolo, in collaborazione e d'intesa con gli Istituti di ricerche, di sperimentazione e di propaganda dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) promuovono e disciplinano iniziative dei produttori, per l'uso in comune di attrezzature per la lavorazione dei terreni, per la difesa fitosanitaria, nonché per gli impianti occorrenti alla raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti, non soggetti ad ammasso obbligatorio;

c) promuovono ogni altra iniziativa diretta alla migliore organizzazione ed al progresso dei rami di produzione affidati a ciascun ente economico.

ART. 11.

Spetta all'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura:

a) di collaborare col Ministero dell'agricoltura e delle foreste nello studio dei problemi generali riguardanti l'attività degli Enti economici dell'agricoltura;

b) di raccogliere, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Istituto centrale di statistica, elementi e dati concernenti la consistenza e l'andamento delle produzioni agricole e delle aziende produttrici.

ART. 12.

I beni e le passività, i diritti e le obbligazioni comunque pertinenti agli attuali Enti economici dei produttori agricoli sono di diritto trasferiti ai nuovi Enti economici del-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'agricoltura ed alla loro Associazione, secondo il riparto stabilito con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello delle finanze.

ART. 13.

Gli Enti economici dell'agricoltura hanno facoltà di imporre contributi generali e speciali, a carico delle categorie di produttori interessati ai rispettivi rami di produzione, per i titoli, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti Reali emanati su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello delle finanze.

I contributi previsti nel precedente comma sono determinati per ruoli comunali affidati agli esattori delle imposte dirette. La riscossione avviene con la procedura speciale privilegiata prevista per le imposte dirette.

I contributi possono riferirsi a tutti gli appartenenti ad un settore produttivo (ruoli generali), ovvero a determinati gruppi di produttori, quando si tratti di contributi imposti a titolo particolare (ruoli speciali).

I ruoli sono resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente.

I proventi dei contributi dei ruoli di ciascuna provincia devono essere dagli Enti economici assegnati, di norma, all'attività da svolgere nell'ambito della provincia stessa.

ART. 14.

Per la riscossione delle somme spese in operazioni di difesa contro malattie e parassiti delle piante gli Enti economici dell'agricoltura hanno facoltà di valersi degli esattori delle imposte con la procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 630.

ART. 15.

Gli Enti economici dell'agricoltura e la loro Associazione devono formare un bilancio preventivo, ed uno consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede d'intesa con quello delle finanze.

Con le stesse forme sono approvate le modifiche dei preventivi che importino aumento della spesa complessiva.

I bilanci dei singoli Enti economici devono fare menzione della ripartizione dei fondi assegnati annualmente a ciascuna provincia e delle relative spese sostenute.

ART. 16.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) gli atti che impegnino gli Enti economici e la loro associazione oltre i limiti che saranno stabiliti negli statuti;

b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione di oneri reali immobiliari;

c) le nomine dei Direttori dell'Associazione e degli Enti economici.

Il ruolo organico e le disposizioni relative all'assunzione e al trattamento giuridico ed economico di tutto il personale sono stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero delle finanze con apposito regolamento.

ART. 17.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di controllo sull'attività degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, ha facoltà:

a) di disporre ispezioni sul loro funzionamento;

b) di annullarne, in ogni tempo, gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti e agli statuti;

c) di sospendere dalle proprie funzioni gli Amministratori ordinari e di affidare temporaneamente la gestione degli Enti a Commissari straordinari.

Il Collegio dei sindaci continua ad esercitare le proprie funzioni anche durante la gestione commissariale.

TITOLO II.

ART. 18.

I Consorzi agrari provinciali sono persone giuridiche ed hanno lo scopo di contribuire all'incremento e al miglioramento della produzione agricola nelle singole provincie del Regno, mediante l'esercizio di attività commerciali ed industriali, dirette a fornire agli agricoltori macchine, attrezzi, sementi, merci e materie utili all'esercizio dell'agricoltura; nonchè di agevolare ed eseguire la raccolta, il trasporto, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti agricoli.

I Consorzi agrari sono altresì organi di esecuzione degli Enti economici dell'agricoltura per quanto concerne le operazioni di ammasso obbligatorie e volontarie dei pro-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dotti agricoli ed eventualmente quelle di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli contro cause nemiche.

I Consorzi agrari provinciali sono autorizzati a compiere, in nome proprio o come enti intermediari, operazioni di credito agrario d'esercizio in natura, nonché anticipazioni ai produttori, in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

ART. 19.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari, costituita con la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, è persona giuridica e provvede, sotto la vigilanza e secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad indirizzare, coordinare, agevolare e controllare l'attività dei Consorzi agrari provinciali.

Essa inoltre esercita le attività previste dall'articolo precedente, con riguardo alle esigenze nazionali, sia direttamente, sia come fornitrice dei Consorzi agrari provinciali, e svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi federati.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari provinciali.

La Federazione provvede inoltre alla nomina ed eventuale revoca dei Direttori, Vice Direttori e Capi servizio dei Consorzi agrari provinciali, secondo le norme stabilite, in proposito, nel proprio statuto, a' sensi del successivo articolo 35.

ART. 20.

Il patrimonio dei Consorzi agrari provinciali è costituito:

a) delle quote provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti ai soci dei soppressi Consorzi agrari ed Enti cooperativi, non ancora rimborsate agli interessati;

b) delle quote di partecipazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari;

c) delle quote di partecipazione di altre persone fisiche e giuridiche, le quali esercitino un'attività agricola, ovvero un'attività creditizia a favore dell'agricoltura, nel territorio della provincia;

d) di ogni attività patrimoniale che pervenga ai Consorzi agrari;

e) del fondo di riserva.

Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso gli Enti.

Il diritto di recesso è regolato dagli statuti.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa la facoltà di chiedere il rimborso delle quote indicate alla lettera a), di cui all'articolo 1, 7° comma, della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

ART. 21.

Ciascuna delle quote di partecipazione al patrimonio dei Consorzi ha un valore non inferiore a lire 100 se si tratta di persone fisiche e non inferiore a lire 1.000 se si tratta di persone giuridiche.

Le quote di partecipazione previste dalla lettera a) del precedente articolo sono ragguagliate al valore stabilito per tutte le altre. Qualora il valore complessivo delle quote possedute dal singolo partecipante non raggiunga la misura prescritta, dovrà essere effettuato il versamento della differenza.

Gli utili netti delle gestioni consortili, esclusi quelli relativi alle gestioni degli ammassi obbligatori, sono destinati, dopo la devoluzione del 20 per cento al fondo di riserva:

a) alla corresponsione di una rimunerazione ai partecipanti in misura proporzionale all'ammontare globale delle quote di partecipazione in rapporto al patrimonio e in nessun caso in misura superiore al 5 per cento;

b) in misura non superiore al 20 per cento a riduzione dei prezzi delle materie utili all'agricoltura;

c) in misura non superiore al 20 per cento a favore di iniziative dirette all'incremento e al perfezionamento della produzione agricola da attuare unitamente agli Enti economici dell'agricoltura, salvo che sia diversamente stabilito negli statuti;

d) per il residuo alla riserva.

ART. 22.

I servizi di gestione degli ammassi obbligatori e volontari dei prodotti agricoli costituiscono una sezione del Consorzio agrario provinciale, con separata contabilità per ciascun ammasso, e sono soggetti al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di quello delle finanze e dell'Ente economico per il ramo produttivo cui corrispondono i vari prodotti ammassati.

Tale disposizione si applica anche ai servizi di utilizzazione collettiva e di vendita vincolata dei prodotti agricoli. Spetta ai Consorzi agrari, nella loro qualità di esecutori delle operazioni di ammasso obbligatorio e volontario, di assumere la veste di obbligati nei rapporti con le Aziende di credito finanziatrici degli ammassi stessi.

ART. 23.

Il patrimonio della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituito:

- a) delle quote di partecipazione provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti alle persone fisiche e giuridiche associate alla cessata società Federazione italiana Consorzi agrari;
- b) delle quote di partecipazione dei Consorzi agrari provinciali federati;
- c) delle quote di partecipazione degli Enti economici dell'agricoltura;
- d) delle quote di partecipazione di altre persone giuridiche, le quali esercitano in tutto il territorio nazionale un'attività agricola, ovvero un'attività creditizia a favore della agricoltura;
- e) di ogni altra attività patrimoniale che, comunque, pervenga all'Ente;
- f) del fondo di riserva.

Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso l'Ente.

La Federazione deve effettuare immediatamente il rimborso al valore nominale delle quote di cui alla lettera a), di spettanza di persone fisiche.

L'accettazione di nuove quote di partecipazione di cui alla lettera d) è soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 24.

Ciascuna delle quote di partecipazione al patrimonio della Federazione ha un valore non inferiore a lire 1000.

Le quote di partecipazione al patrimonio della Federazione, previste dalla lettera a) del precedente articolo, sono ragguagliate al valore stabilito per tutte le altre. Qualora il valore complessivo delle quote possedute dal singolo partecipante non raggiunga la misura minima prescritta, dovrà essere effettuato il versamento della differenza.

Per la destinazione degli utili di gestione si applicano le norme del precedente articolo 21.

ART. 25.

Sono organi della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali:

- a) la Presidenza;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato amministrativo;
- d) l'Assemblea dei partecipanti;
- e) il Collegio dei sindaci.

ART. 26.

La Presidenza del Consorzio è costituita del Presidente e del Vice presidente nominati, su designazione, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale può anche esonerarli dalla carica.

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale del Consorzio; presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo e l'assemblea; ed ha competenza per tutti gli affari non riservati agli altri organi.

La firma che impegna l'Ente è demandata al Presidente o in sua assenza al Vice presidente, congiuntamente al Direttore del Consorzio.

Il Presidente, previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione, può delegare al Direttore generale e agli altri dirigenti la firma per gli atti relativi al servizio o ufficio ad essi affidato.

ART. 27.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale è costituito, oltre che del Presidente e del Vice Presidente, di nove membri, nominati:

- uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
- uno dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
- uno dalla Federazione italiana dei consorzi agrari;
- uno dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
- quattro dall'Assemblea in rappresentanza degli altri partecipanti.

Il voto del Presidente o del Vice Presidente in sua assenza è prevalente in caso di parità.

ART. 28.

Il Comitato amministrativo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e costituito del Vice Presidente, dei consiglieri rappresentanti della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e di uno dei consiglieri rappresentanti gli altri partecipanti, scelto dal Consiglio di amministrazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 29.

Gli statuti dei Consorzi, da approvare con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, determinano l'ordinamento interno dell'ente, nonché le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo.

ART. 30.

Il Collegio dei sindaci è costituito di tre membri, nominati uno dal Ministero delle finanze, con funzioni di Presidente, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno dal Ministero delle corporazioni.

Al Collegio sindacale, che dura in carica tre anni, spettano, in quanto applicabili, le attribuzioni previste dalla legge sui sindaci delle Società per azioni.

ART. 31.

L'Assemblea è costituita da tutti i partecipanti al patrimonio del Consorzio, i quali hanno egual voto, qualunque sia l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione.

Spetta all'Assemblea:

a) di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, a termini dell'articolo 27;

b) di formulare voti e proposte concernenti l'attività consortile;

c) di deliberare sul bilancio da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) di proporre eventuali modifiche allo statuto.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia l'ammontare delle quote di partecipazione rappresentatevi.

ART. 32.

La Presidenza della Federazione è costituita dal Presidente e del Vice Presidente, nominati, su designazione rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dal Ministro dell'agricoltura, il quale può anche esonerarli dalla carica.

Il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale della Federazione; presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo e l'Assemblea, ed ha competenza per tutti gli affari non riservati agli altri organi.

La firma che impegna l'Ente è demandata al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente, congiuntamente al Direttore generale o ad altri Capi servizi della Federazione.

Il Presidente, previa conforme delibera del Consiglio di amministrazione, può delegare al Direttore generale e agli altri dirigenti la firma per gli atti relativi al servizio o ufficio ad essi affidato.

ART. 33.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è costituito, oltre che del Presidente e del Vice Presidente, di un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un delegato del Ministero delle corporazioni e di altri membri nominati:

uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

uno dalla Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura;

uno dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

quattro rappresentanti degli Enti economici, due dei quali scelti fra i Presidenti e due fra i Vice Presidenti;

tre dall'Assemblea, dei quali due scelti tra i Presidenti di Consorzi agrari e uno in rappresentanza degli altri partecipanti.

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura fanno parte, di diritto, del Consiglio.

Il voto del Presidente e quello del Vice Presidente in sua assenza, sono prevalenti in caso di parità.

ART. 34.

Il Comitato amministrativo della Federazione italiana dei consorzi agrari è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e costituito del Vice Presidente, di un membro scelto dal Consiglio fra i Presidenti di Consorzi agrari, oltre al delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Presidente e al Vice Presidente dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici e al rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

ART. 35.

Lo statuto della Federazione Italiana dei Consorzi agrari, da approvare con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

determina l'ordinamento interno e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo, nonché le funzioni della Federazione per la vigilanza, l'indirizzo e il controllo sui Consorzi federati, ed in particolare per la nomina e la revoca dei Direttori, dei Vice Direttori e Capi servizio dei Consorzi provinciali.

ART. 36.

Il Collegio dei Sindaci della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituito di cinque membri nominati, uno dal Ministero delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero delle corporazioni, e due dall'Assemblea fra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.

Al Collegio sindacale, che dura in carica tre anni, spettano, in quanto applicabili, le attribuzioni previste dalla legge sui sindaci delle Società per azioni.

ART. 37.

L'Assemblea è costituita da tutti i partecipanti, i quali hanno eguale voto, qualunque sia l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione.

Spetta all'Assemblea:

a) di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione. a termini dell'articolo 33;

b) di nominare due componenti il Collegio sindacale, a termini dell'articolo 36;

c) di formulare voti e proposte concernenti le attività della Federazione;

d) di deliberare sul bilancio da sottoporre all'approvazione del Ministero della agricoltura e delle foreste;

e) di proporre modifiche allo statuto della Federazione.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia l'ammontare delle quote di partecipazione rappresentatevi.

ART. 38.

Spettano al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui Consorzi agrari provinciali e sulla loro Federazione.

A tal fine egli ha facoltà:

a) di disporre ispezioni sul loro funzionamento;

b) di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritenga illegittimi o contrari alle finalità degli Enti o al pubblico interesse;

c) di annullarne, in ogni tempo, gli atti contrari alle leggi o ai regolamenti e agli statuti;

d) di sospendere dalle proprie funzioni gli amministratori ordinari e di affidare temporaneamente la gestione degli enti a Commissari straordinari.

La gestione commissariale non sospende l'esercizio delle funzioni sindacali.

La esecuzione delle ispezioni può essere di volta in volta delegata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

a) l'accettazione di nuove quote di partecipazione;

b) i bilanci;

c) i regolamenti interni e le proposte di modificazioni statutarie;

d) gli acquisti e le alienazioni di immobili e le costituzioni di oneri reali immobiliari;

e) gli organici del personale;

f) le aperture e le chiusure delle filiali;

g) la nomina e la revoca dei direttori.

TITOLO III.

ART. 39.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare con le norme della presente legge ed eventualmente a modificare le disposizioni relative:

a) all'Ente nazionale risi;

b) all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;

c) all'Associazione nazionale bieticoltori;

d) all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose;

e) alla Sezione nazionale tabacchicoltori;

f) all'Ente assistenziale utenti motori agricoli;

g) all'Ente produttori selvaggina;

h) all'Ente nazionale cinofilia italiana;

i) all'Ente nazionale seme bietole zuccherine;

l) ad ogni altro Ente che eserciti, nel campo dell'agricoltura, attività analoghe a quelle degli Enti economici contemplati dalla presente legge.

Le attribuzioni di detti Enti potranno essere trasferite, in tutto o in parte, agli Enti economici dell'agricoltura o alla loro Associazione, ai Consorzi agrari o alla loro Federazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 40.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello delle corporazioni, ha facoltà di disporre la fusione nei Consorzi agrari provinciali, degli Enti ed Imprese associative comunque costituite fra gli agricoltori aventi per oggetto l'acquisto e la vendita collettiva di materie utili all'agricoltura.

Entro tre anni dalla pubblicazione dei decreti di fusione le quote di capitale versate dai soci e partecipanti agli enti ed alle imprese assorbite sono rimborsate alla pari a richiesta degli interessati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è altresì autorizzato ad istituire Consorzi agrari provinciali nelle provincie che ne sono ancora sprovviste.

La costituzione di organismi destinati a compiere operazioni similari a quelle indicate nel precedente articolo 18 è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 41.

Tutti gli atti e contratti che comunque importino trapasso di diritti e di obbligazioni in conseguenza dell'attuazione della presente legge e fra gli Enti in essa contemplati, compresi quelli previsti nel precedente articolo, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 20 ed a quella di trascrizione ipotecaria di lire 20, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella D), annessa al Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272, e dei diritti e compensi spettanti agli Uffici del Registro, di cui alla tabella B), allegata al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938-XVI, n. 545. Gli onorari dei notai per gli atti indicati nella presente legge sono ridotti alla metà.

ART. 42.

Fino all'entrata in vigore del regolamento organico di cui all'articolo 16, alle esigenze dei servizi degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione nazionale degli Enti stessi si provvede col personale idoneo già in servizio presso gli Enti che vennero assorbiti dalla Federazione, dai Set-

tori, dai Consorzi e dalle Sezioni di cui alla legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, e che risulti ancora in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso questi ultimi organismi.

Detto personale continua a prestare servizio presso gli Enti economici dell'agricoltura, secondo le norme di stato giuridico e col trattamento economico stabiliti dai regolamenti ed ordinamenti dei rispettivi Enti di provenienza. Il mantenimento in servizio non costituisce diritto a collocamento nel nuovo organico. Il personale finora assunto, a qualsiasi titolo, per le esigenze della Federazione, dei Settori, dei Consorzi e delle Sezioni sopra citate, nonchè degli ammassi e delle gestioni speciali, il quale riveste tutto la qualifica di avventizio, cessa dal servizio dalla data in cui cesseranno di funzionare gli attuali Enti economici dei produttori; e, ove risulti addetto a tali Enti da oltre un anno, avrà diritto ad una indennità di licenziamento pari a tante mezzes mensilità di stipendio, o a tante mensilità intere se trattasi di ex combattenti o di vecchi fascisti, quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato presso gli Enti stessi.

Nei riguardi di coloro che vengano riassunti dagli Enti economici dell'agricoltura e dalla loro Associazione nazionale, non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di licenziamento. Le riassunzioni non costituiscono titolo al collocamento nel ruolo organico di cui all'articolo 16. Al personale riassunto non può essere attribuito un trattamento provvisorio comunque più favorevole di quello di cui esso risultava provvisto al 31 marzo 1942-XX.

ART. 43.

Sono abrogate la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008; il Regio decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175; la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

ART. 44.

La presente legge entra in vigore dopo un mese dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.